FISE ACAP
Associazione delle Società Concessionarie di Autostrade Private

CONFINDUSTRIA

Circolare n. 20/2012/CI

Roma, 17 ottobre 2012

Alle Società FISE Acap

e, p.c.: CONFINDUSTRIA

Oggetto: Contratto di apprendistato successivo a contratto a tempo determinato per medesime mansioni: illegittimità. Sentenza Tribunale di Prato 11.4.2012.

Si trasmette la sentenza del Tribunale di Prato 11.4.2012 relativa al ricorso di una lavoratrice che, assunta con contratto di apprendistato professionalizzante alcuni giorni dopo la cessazione del contratto di somministrazione a tempo determinato per lo svolgimento delle medesime mansioni, è stata infine licenziata allo scadere dei 36 mesi del periodo formativo.

Il giudice ha innanzitutto ritenuto illegittima la "successiva regressione della lavoratrice alla qualità di apprendista … (nonché la stessa) attribuzione … di un livello contrattuale inferiore rispetto a quello riconosciutole nel precedente periodo lavorato" per lo svolgimento delle medesime mansioni; e ha poi ritenuto illegittimo anche il licenziamento al termine del contratto di apprendistato "perché privo di giusta causa o giustificato motivo".

Il giudice ha dichiarato, conclusivamente, "che il rapporto di lavoro … deve essere qualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato" e ha condannato l'azienda a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrisponderle una determinata indennità a titolo di risarcimento dei danni.

L'orientamento espresso dal giudice conferma le considerazioni associative al riguardo.

Saluti cordiali.

Il Segretario
Giancarlo Cipullo

Allegato
nb

SEDE
00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
acap@fise.org

Ufficio di Rappresentanza
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 86 915 429

www.fise.org